

CORTE DI CASSAZIONE - Sez. lavoro 18 maggio 2007, n.11634CORTE DI  
CASSAZIONE Sezione Lavoro - Sentenza 18 maggio 2007, n.11634

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI  
OBBLIGATI - IN GENERE - Guida turistica - Art. 1 comma 202 della legge n.662 del  
1996 - Inquadramento ai fini previdenziali - Obbligo di iscrizione presso la  
gestione commercianti - Insussistenza - Condizioni.

L'art. 1, comma 202 della legge n. 662 del 1996, nell'escludere dall'obbligo di  
iscrizione presso la gestione commercianti, i lavoratori autonomi del turismo se  
ed in quanto "professionisti", fa venir meno la "fictio iuris" di cui alla  
normativa previgente, mediante la quale la guida turistica era assoggettata  
all'assicurazione malattie e, in via di estensione, all'assicurazione IVS come  
commerciante, alla condizione che la guida espletò il proprio lavoro  
personalmente e non mediante un'organizzazione d'impresa. (Rigetta, App.  
Firenze, 6 Luglio 2004)

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. T.R. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Firenze avverso cartelle  
esattoriali, con le quali l'I.N.P.S. recuperava contributi nel presupposto che  
la guida turistica dovesse essere assoggettata a contribuzione quale  
commerciante. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice. Proponeva appello  
l'I.N.P.S.. Si costituiva l'attrice. La società di riscossione rimaneva  
contumace.

La Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado così  
motivando:

- il "thema decidendum" attiene alla qualificazione come professionale o meno  
dell'attività di guida turistica svolta, senza alcuna organizzazione  
imprenditoriale e con esclusivo impegno personale, dalla appellata;
  - in caso negativo, non troverebbe applicazione l'eccezione formulata  
nell'ultimo inciso della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, che esclude  
dall'obbligo di iscrizione presso la gestione commercianti IVS, i lavoratori  
autonomi del turismo soltanto se "professionisti ed artisti";
  - le guide turistiche sono inseribili nella categoria dei professionisti, anche  
a sensi della L. n. 217 del 1983, art. 11, che individua tra le attività  
professionali tutelate dalla legge quadro sul turismo anche quella di guida  
turistica;
- l'I.N.P.S. sembra negare tale carattere professionale in base ad una petizione  
di principio; quello che rileva è la modalità della prestazione: nella specie  
risulta che l'attrice svolge una collaborazione coordinata e continuativa;
- l'obbligo assicurativo quale commerciante non può derivare dalla L. n. 1397  
del 1960, art. 1, e succ. modd., in quanto difetta la titolarità di una impresa  
in capo all'attrice e la sua iscrizione nel registro delle imprese;
  - correttamente quindi l'attrice opponente è stata iscritta alla gestione  
separata presso l'I.N.P.S. quale esercente attività di lavoro autonomo per  
professione abituale.

Ha proposto ricorso per Cassazione l'I.N.P.S., deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l'attrice, la quale ha presentato memoria integrativa,  
e documentazione idonea a dimostrare la cessazione della materia del contendere.  
La spa Cerit è rimasta intimata.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa  
applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 160 del 1975, art.  
29, modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, L. n. 335 del 1995,  
art. 2, comma 26, art. 15 disp. gen., vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c.,  
n. 5: la soluzione adottata dalla Corte di Appello è erronea. La n. 613 del  
1966, art. 1, garantisce la tutela previdenziale ai soggetti che usufruiscono  
dell'assicurazione contro le malattie purchè esercitino attività commerciali e  
turisti che nella qualità di titolari o gestori di impresa organizzata

prevalentemente con il lavoro proprio. La norma è stata sostituita dalla L. n. 160 del 1975, art. 29, la quale ai fini dell'assicurazione contro le malattie e l'iscrizione alla gestione commercio stabilisce l'obbligo dell'iscrizione nella gestione commercianti non solo per coloro che svolgono attività di impresa, ma anche per chi svolge l'attività di guida turistica, vale a dire che le guide turistiche sono equiparate "de iure" agli imprenditori. Nulla dimostra la tacita abrogazione della Legge n. 160 del 1975, art. 29, comma 3, posto che la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, ha abrogato espressamente solo il primo comma dell'art. 29 citato.

3. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 335 del 1995, art. 2, norma la quale riguarda solo i liberi professionisti, mentre le guide turistiche sono previste dalla L. n. 88 del 1989, art. 49, lett. d. Le guide turistiche non sono "liberi professionisti ed artisti" ai fini previdenziali: manca in particolare una attività di pregnante contenuto tecnico con elevata responsabilità e l'iscrizione all'albo professionale non richiede il superamento di un concorso pubblico ovvero di esami statali.

4. Nel contrastare gli assunti avversari, T.R. sostiene che nelle more del processo l'I.N.P.S. avrebbe effettuato lo sgravio delle cartelle esattoriali "de quibus" e cancellato essa attrice dalla gestione "commercianti": quanto precede dovrebbe mettere capo alla estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Si nota peraltro sul punto come tale istanza non sia stata condivisa dall'I.N.P.S. il quale non ha partecipato alla discussione e come in ogni caso non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, permanendo controversia circa le spese.

5. Il ricorso è infondato. Va dato atto all'I.N.P.S. che la giurisprudenza meno recente era orientata in favore della iscrizione alla gestione commercianti anche nei confronti di soggetti non imprenditori, essendo sufficiente che le attività elencate nella L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 1, lett. d, fossero svolte in forma autonoma. Pertanto Cass. 19,7.2005 n. 15167 ritenne legittima l'iscrizione alla gestione commercianti del titolare di una ricevitoria del lotto. Lo stesso principio venne affermato da Cass. 7.3.2005 n. 4829 in tema di gestore di una ricevitoria del totocalcio.

6. Diverso è stato l'atteggiamento della giurisprudenza quando si è posto il problema dell'inquadramento previdenziale della guida turistica (beninteso senza alcuna organizzazione di impresa). Cass. 19.6.2006 n. 14069 ha ritenuto che l'attività di guida turistica - compiutamente disciplinata dalla L. n. 217 del 1983, che la considera attività professionale, prescrivendo un accesso selezionato alla professione e l'acquisizione di una patente - deve essere inquadrata, ai fini previdenziali, nell'apposita gestione separata dei professionisti, di cui alla L. n. 35 del 1995, art. 2, espressamente esclusa, in via derogatoria, della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, dalla gestione commercianti. La sentenza richiama altresì la Circolare del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato n. 3407/C in data 9.1.1997. 7. Più recentemente questa Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza 16.2.2007 n. 3622: le guide turistiche erano già comprese tra i soggetti aventi diritto all'assicurazione malattie dei commercianti introdotta dalla L. n. 1307 del 1960, con obbligo di iscrizione nei relativi elenchi. Ancorchè quest'ultima legge non le contemplasse nel testo originario, le guide turistiche vi furono incluse della L. n. 160 del 1975, art. 29, il quale non prescrisse ai fini della relativa iscrizione l'espletamento di detta attività in forma imprenditoriale, limitandosi a disporre "sono compresi altresì tra i soggetti della presente legge le guide turistiche e le guide alpine". Dall'iscrizione all'assicurazione malattie conseguiva automaticamente l'iscrizione nella gestione speciale I.N.P.S. per i commercianti ai fini dell'assicurazione IVS., dal momento che la Legge n. 613.1966, art. 1, la prevedeva, oltre che per gli imprenditori commerciali, anche per tutti i lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi. Detto art. 1 infatti disponeva che "l'assicurazione obbligatoria per l'IVS è estesa agli esercenti di piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, istituita con L. n. 1397 del 1960, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi". 8. L'inclusione nella gestione commercianti era peraltro l'unico modo, alla luce della legislazione allora vigente, per garantire una tutela previdenziale a detti lavoratori

autonomi. Il quadro veniva modificato a seguito dell'introduzione di una specifica gestione assicurativa per i lavoratori autonomi. Si tratta della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, il quale dispone: "A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita gestione separata presso l'I.N.P.S., e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generate per l'Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale ancorchè non esclusiva attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, e succ. modd. e integrazioni". Quest'ultima disposizione di legge stabilisce che sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo 6, e cioè diverse dalle attività di impresa.

9. Con l'entrata in vigore di questa disposizione, si pose dunque il problema di precisare quali fossero le categorie di lavoratori autonomi, già inseriti dalla L. n. 160 del 1975, che dovevano continuare ad essere iscritti nell'assicurazione commercianti, e quali di essi dovevano invece transitare nella nuova gestione di cui alla L. n. 335 del 1995. Fu emanata all'uopo la L. n. 662 del 1996, il cui art. 1, comma 202, ha stabilito che a decorrere dal 1.1.1997 l'assicurazione obbligatoria Invalidità, Vecchiaia e Superstiti di cui alla L. n. 613 del 1996, è estesa ai soggetti che esercitano in qualità di lavoratori autonomi l'attività di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 1, lett. d, con esclusione dei professionisti ed artisti.

10. Con detta disposizione la gestione commercianti, da una parte, è stata ampliata con l'inclusione di alcuni lavoratori autonomi, appartenenti al settore terziario, ossia gli addetti al commercio, al turismo e all'intermediazione e prestazione di servizi, che operano al di fuori di una struttura imprenditoriale, i quali prima erano esclusi da questa gestione proprio per la mancanza di una organizzazione imprenditoriale. Dall'altra parte, dalla medesima gestione commercianti sono stati espressamente esclusi i professionisti e gli artisti che devono essere assicurati presso la gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995. Lo conferma la citata L. n. 662 del 1996, comma 205, il quale recita: "Sono altresì compresi nell'ambito di applicazione dei commi da 185 a 216 i soggetti che esercitino le attività di cui alla L. 17 maggio 1983, n. 217, art. 1". Quest'ultima è la legge-quadro per il turismo che all'art. 11 inserisce tra le "attività professionali" quella di "guida turistica" e di "interprete turistico", prescrivendo un accesso selezionato alla professione, giacchè le regioni sono tenute all'accertamento del possesso, in capo ai richiedenti, di specifiche capacità professionali come la conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte e dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, delle risorse ambientali delle località in cui dovrà essere esercitata la professione. L'attività di guida turistica ha quindi un innegabile contenuto professionale, che determina la sua inclusione nella gestione separata ove si inseriscono i titolari di redditi di carattere professionale, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49. Del resto, la qualifica come "professione" dell'attività di guida turistica si trova esplicitamente enunciata dalla L. n. 135 del 2001, art. 11, comma 5, non applicabile alla fattispecie "ratione temporis" e tuttavia significativa di una evoluzione legislativa in tal senso. Ma già la L. n. 217 del 1983, con l'art. 11 definiva la figura professionale della guida turistica e demandava alle regioni di individuare i requisiti per l'esercizio della relativa professione, sia in modo abituale che in modo non professionale.

11. Appare poi infondata la tesi dell'I.N.P.S., secondo cui le guide turistiche non potrebbero considerarsi professionisti "stricto sensu", in quanto sprovviste del relativo albo, L'Istituto ricorrente, in particolare, tenta di dare consistenza a detta tesi, osservando che l'identificazione del professionista, avente diritto all'iscrizione presso la gestione separata dei professionisti, sarebbe connotata dallo svolgimento di attività tipizzata dalla legge, che richiede l'iscrizione agli albi professionali. Tale tesi è errata perchè non considera che i professionisti iscritti ad albi o elenchi non sono iscritti alla gestione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ma nella gestione di cui al comma 25 dello stesso articolo 2. Va infatti rammentato che, nel complessivo piano di estensione della tutela previdenziale a categorie che in

precedenza ne erano prive, la L. n. 335 del 1995, ha agito con due diverse disposizioni: da un lato, con l'art. 2, comma 25, ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore di soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi. Si trattava, in questo caso, di regolamentare quei liberi professionisti per i quali esisteva un ente deputato alla tenuta degli albi, ma che non avevano, a differenza di altre categorie, un'apposita cassa di previdenza e che erano quindi privi di tutela previdenziale. In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. n. 103 del 1996, che ha demandato proprio agli enti abilitati alla tenuta degli albi di scegliere se partecipare ad un ente pluricategoriale ovvero costituire un ente di categoria per gestire l'assicurazione di detti professionisti (art. 2). Pertanto per i professionisti iscritti all'albo, ossia per i professionisti "stricto sensu" secondo la dizione usata dall'Istituto ricorrente, il soggetto deputato alla gestione della tutela previdenziale obbligatoria viene scelto dall'organo professionale competente e non è certo la gestione separata presso l'I.N.P.S., che è invece prevista dal successivo comma 26 per quei lavoratori autonomi che svolgono attività professionale per la quale non è prevista l'iscrizione in albi o in elenchi e che quindi non hanno alcun ente deputato alla relativa tenuta che possa decidere sulla forma di gestione della tutela previdenziale. Ne consegue che i professionisti iscritti negli albi sono esclusi dalla gestione separata presso l'I.N.P.S. di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, mentre in questa sono inclusi i professionisti per i quali, come le guide turistiche, non esiste un albo professionale.

12. Conclusivamente: la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, nell'escludere dall'obbligo di iscrizione presso la gestione commercianti Invalidità, Vecchiaia e Superstiti i lavoratori autonomi del turismo se ed in quanto 'professionisti', fa venir meno la "fictio iuris" di cui alla normativa previgente, mediante la quale la guida turistica era assoggettata all'assicurazione malattie e, in via di estensione, alla assicurazione Invalidità, Vecchiaia e Superstiti come "commerciante". Quanto precede, alla condizione che la guida espleti il proprio lavoro personalmente e non mediante una organizzazione di impresa.

13. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente I.N.P.S. a rifondere al controricorrente T.R. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 32,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari, più spese generali, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge.